Criteri e Modalità di iscrizione al Registro regionale dei Mediatori culturali

L'art. 3 comma 2 della L.R. n. 3/2024 "Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie" ha istituito il Registro regionale dei Mediatori culturali.

Lo stesso sarà tenuto presso gli Uffici della Direzione Relazioni Internazionali – U.O. Cooperazione internazionale.

A tale scopo, sono identificati i seguenti requisiti considerati quale condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro Regionale dei Mediatori culturali:

Requisiti generali

1. maggiore età;
2. possesso di regolare titolo di soggiorno qualora non cittadini italiani.

Conoscenze linguistiche

1. conoscenza certificata della lingua italiana almeno a livello B1 o diploma di scuola secondaria di primo grado acquisito in Italia;
2. buona conoscenza documentata della lingua e della cultura del Paese per cui si intende offrire un servizio di mediazione. Tale conoscenza andrà dimostrata:
   per chi è nato o ha vissuto nei Paesi di riferimento (lingua madre):
   - attestazione di frequenza scolastica per almeno due anni nel Paese di origine o titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado rilasciato dal Paese di origine;

   per chi non è di lingua madre entrambi i requisiti sotto elencati:
   - attestazione certificata di conoscenza della lingua del Paese di riferimento (o lingua veicolare) livello C1;
   - permanenza documentata per almeno due anni nei Paesi di riferimento.

Requisiti formativi

I richiedenti dovranno possedere almeno uno tra i requisiti sotto elencati:

1. diploma di laurea attinente alla materia della mediazione culturale. Sono considerati validi, ai fini dell'iscrizione all'Registro regionale, i titoli di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica e Culturale (L-12), Laurea magistrale in Antropologia culturale ed etnologia (LM – 1) o equipollenti;
2. almeno uno o più corsi per un ammontare minimo complessivo di 100 ore dedicato alla formazione per la mediazione linguistico culturale accompagnato da esperienza almeno biennale comprovante il possesso di competenze nel campo della mediazione culturale attraverso la presentazione di contratti attestanti lo svolgimento delle attività.

Esperienze professionali

Almeno 300 ore di attività documentata nell'ambito della mediazione linguistico culturale svolta nell'ultimo triennio. In questo caso, ai fini dell'iscrizione nel Registro regionale dei Mediatori culturali l'attività dovrà essere documentata attraverso la presentazione di contratti (inclusi stage, tirocini, ecc), attestanti lo svolgimento delle attività con l'indicazione del numero di ore svolto e del tipo di servizio presso cui è stata prestata l'attività.

Presentazione della domanda

I soggetti interessati all'inserimento del registro devono presentare la domanda debitamente datata e sottoscritta, specificando il possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti punti secondo lo schema di cui all'**Allegato B** alla D.G.R. di istituzione del Registro, disponibile alla pagina internet https://www.regione.veneto.it/web/immigrazione. All'atto della presentazione della domanda dovranno altresì essere indicati gli ambiti di intervento di interesse: socio educativo e scolastico; socio sanitario; giudiziario; culturale; Pubblica Amministrazione; Pubblica Sicurezza; comunicazione e informazione; orientamento e inserimento lavorativo; privato.

L'iscrizione al Registro regionale dei Mediatori culturali deve considerarsi come volontaria non costituendo una condizione abilitante all'esercizio della professione a titolo autonomo o subordinato. Esso costituirà un Registro a cui si potrà accedere per l'individuazione di figure dotate di requisiti per lo svolgimento di attività di mediazione culturale per i diversi settori di intervento. A tal fine la Regione, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione del Registro, potrà comunicare i dati gestiti ai soggetti terzi che ne facciano motivata richiesta. La comunicazione dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2-ter del Codice della Privacy.

La richiesta di iscrizione andrà trasmessa all'indirizzo PEC relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it corredata da atti e documenti nelle modalità previste dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In particolare:

A. qualora l'istanza sia presentata da cittadini italiani e dell'Unione europea aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea deve essere presentata:
   - domanda di iscrizione debitamente datata e sottoscritta, specificando il possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti punti secondo lo schema allegato al presente atto (**Allegato B**);
   - documento di identità del richiedente;
   - curriculum vitae ed ogni altra documentazione relativa alle esperienze formative e lavorative acquisite, ritenuta utile per comprovare l'idoneità dell'interessato ai fini dell'iscrizione al Registro regionale
   - dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa alla seguente documentazione conseguita in Italia o nei Paesi dell'UE: titoli di studio conseguiti, attestati che dimostrino la partecipazione ed il superamento dei corsi di formazione; svolgimento dell'attività lavorativa.

B. Qualora l'istanza sia presentata da cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europa, purché regolarmente soggiornanti in Italia, deve essere presentata:
   - domanda di iscrizione debitamente datata e sottoscritta, specificando il possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti punti secondo lo schema allegato al presente atto (**Allegato B**);
   - documento di identità del richiedente;
   - copia di regolare titolo di soggiorno, anche in fase di rilascio o di rinnovo valido ai fini dell'assunzione (per cittadini extra UE);
   - curriculum vitae ed ogni altra documentazione relativa alle esperienze formative e lavorative acquisite, ritenuta utile per comprovare l'idoneità dell'interessato ai fini dell'iscrizione al Registro regionale
   - dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa a titoli di studio conseguiti, attestati che dimostrino la partecipazione ed il superamento dei corsi di formazione o allo svolgimento dell'attività lavorativa:
     a) certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani competenti all'uopo.
     b) in alternativa all'ipotesi di cui al punto a), qualora la produzione delle dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
   - Al di fuori delle ipotesi di cui ai punti a) e b) sopraelencati, i titoli di studio conseguiti, gli attestati che dimostrino la partecipazione ed il superamento dei corsi di formazione o lo svolgimento dell'attività lavorativa sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento.

L'iscrizione al Registro regionale o l'eventuale diniego sono disposti con Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.

Termini del procedimento

Il procedimento di iscrizione si conclude entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione l'amministrazione può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori, in tal caso il termine di 90 giorni resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.

Revisione del Registro regionale dei Mediatori culturali

Il Registro sarà soggetto a revisione triennale. L'iscrizione allo stesso dura tre anni.
Il mantenimento dell'iscrizione al Registro regionale sarà subordinato alla presentazione di specifica richiesta da parte dell'interessato da inviare all'indirizzo PEC relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it entro i 60 giorni antecedenti alla scadenza dell'iscrizione.
La mancata richiesta di rinnovo o il venir meno dei requisiti per l'iscrizione, determineranno la cancellazione dal Registro con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.
Gli iscritti avranno altresì l'obbligo di comunicare al medesimo indirizzo PEC variazioni dei dati precedentemente comunicati.
Salvo le cause previste dalla legge e sussistendone i requisiti, il mediatore cancellato può ripresentare richiesta di nuova iscrizione.

Modalità di comunicazione e diffusione

Il registro verrà pubblicato sul sito internet della Regione all'indirizzo https://www.regione.veneto.it/web/immigrazione in elenco secondo un codice alfanumerico corrispondente al numero e anno di iscrizione, con l'indicazione del Paese di provenienza e delle lingue conosciute.

Enti pubblici, imprese private, realtà del Terzo settore potranno consultare il Registro previa apposita richiesta agli uffici della UO Cooperazione Internazionale, inviando una richiesta motivata all'indirizzo pec relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it.

La comunicazione dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2-ter del Codice della Privacy, Decreto Legislativo 30giugno 2003, n. 196.